

LEGGE REGIONALE

**Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese
attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1.

LEGGE REGIONALE:

"Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attra
verso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

Al fine di dare attuazione ai principi sanciti nello Statuto, la Regione Puglia affida il compito di pubblicizzare la terra di Puglia alle società sportive riconosciute dal CONI, che disputano gare fuori del territorio regionale o che organizzano manifestazioni sportive di interesse nazionale o internazionale.

ART. 2

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1 è istituita la "Commissione Turismo e Sport", che ha il compito di porre ai competenti organi regionali gli interventi ammissibili. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale allo Sport e Turismo, che la presiede;
- b) dai Coordinatori degli Assessorati allo Sport e Turismo, all'Agricoltura, all'Artigianato e alla Cultura;
- c) dal Presidente del Comitato regionale CONI;
- d) da n. 3 esperti segnalati dagli Enti nazionali di promozione sportiva;
- e) da un rappresentante dell'U.S.S.I. (Unione Stampa Sportiva Italiana);
- f) da un esperto di programmazione turistica;
- g) da un esperto di tecnica pubblicitaria e della comunicazione;
- h) da 5 Presidenti delle Federazioni Sportive designati dal Comitato regionale del CONI.

La Commissione viene nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo e Sport.

ART. 3

La Commissione di cui all'art. 2, entro un mese dalla decorrenza dei termini previsti all'art. 5:

- a) valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del Piano regionale di Sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;
- b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire in una apposita convenzione da sottoporre alle società consenzienti;
- c) predispone il piano di riparto fra le società da ammettere a contributo.

ART. 4

Le società sportive pugliesi possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale la società s'impegna a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumere altri impegni pubblicitari.

E' facoltà della Regione, su indicazione della Commissione Turismo e Sport, consentire la sponsorizzazione totale o parziale.

ART. 5

Le società che volessero avvalersi della presente legge devono far pervenire ogni anno, entro il 31 marzo o il 30 settembre, all'Assessorato regionale allo Sport e Turismo la richiesta della sponsorizzazione, precisando se deve intendersi totale o parziale.

Alla domanda va allegato:

- a) programma di massima degli impegni agonistici per la stagione sportiva con il calendario delle trasferte o/e delle manifestazioni sportive nazionali o internazionali previste e l'indicazione delle località;
- b) curriculum dei risultati agonistici conseguiti dalla società nei tre anni precedenti;
- c) piano finanziario di massima con la previsione delle entrate e delle uscite.

La documentazione di cui ai punti a) e b) deve essere convalidata per corrispondenza al vero dalla Federazione sportiva, a cui la società è affiliata.

ART. 6

Alle società che accettano la sponsorizzazione proposta dalla Commissione Turismo e Sport, la Regione garantisce un contributo nella misura massima di 50 milioni in rapporto all'importanza della attività sportiva programmata.

ART. 7

Il 60% dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 sarà effettuato ad approvazione del piano da parte della Giunta regionale. Il rimanente 40% ad attività conclusa.

ART. 8

La Giunta regionale, entro il 31 Maggio e il 30 Novembre di ogni anno, previo esame della Commissione consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione di cui all'art. 2 della presente legge, approva il piano di riparto dei contributi.

ART. 9

Per l'attuazione della presente legge si prevede, per il 1984, la somma di L. 500.000.000.= da finanziarsi come segue:

BILANCIO 1984

B I L A N C I O 1984

<u>PARTE II - SPESA -</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap. 12206 (c.n.i.) "Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del Turismo pugliese attraverso sponsorizzazione delle manifestazioni sportive"	<u>500.000.000=</u>	<u>500.000.000=</u>
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente"	<u>500.000.000=</u>	<u>500.000.000=</u>

Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di Bilancio con uno stanziamento annuale di 1 miliardo.

ART. 10

Per la prima applicazione le richieste vanno presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, previo esame della Commissione consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione Turismo e Sport, approva il piano di riparto entro 80 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione Turismo e Sport viene nominata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 12 Luglio 1984 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F. to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (BELLIFEMINE-MARTELOTTA)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)